

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La gestione delle risorse umane alla luce della riforma dello sport – sesta parte***

di **Guido Martinelli**



Alla luce di quanto prospettato nell'ambito dei [precedenti contributi](#), il problema della riforma, per quanto riguarda il **rapporto di lavoro dilettantistico, diventa la qualificazione, sotto il profilo lavoristico, della prestazione retribuita.**

Tutti i soggetti che svolgono, dietro corrispettivo, una prestazione tra quelle indicate al comma 1 dell'[articolo 25 D.Lgs. 36/2021](#) sono inquadrati come lavoratori sportivi **a prescindere dal compenso percepito.**

Ne deriva che sono tutte riconducibili ad un *“rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409 comma 1 n. 3 del codice di procedura civile”*.

Affrontata nei [precedenti contributi](#) la distinzione tra prestazione sportiva autonoma o subordinata, sarà necessario ora approfondire **il lavoro autonomo. Dette prestazioni possono suddividersi in esercizio di arti o professioni, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale**

Sul piano concreto, si può parlare di **reddito professionale** (vedi anche circolare Enpals n. 13 del 07.08.2006) **laddove:** *“dall'esame dell'attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici:*

- 1. l'attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con **caratteristiche di abitudine**. Il termine “abitudine” sta a delimitare un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di “occasionalità” che, riferito ad un'attività, traduce i caratteri della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20*

*giugno 1988, n.1052);*

2. la **misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità**. Al riguardo, si osserva come, anche alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all'IRE (cd. no tax area, cfr. art.11, D.P.R.n.917/1986), la percezione, nell'arco dell'anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari 4.500 euro annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi.”

**La presenza di questi requisiti configura la prestazione quale esercizio di arti o professioni e in quanto tale soggetta ad Iva.**

Il decreto correttivo interviene sul **lavoro autonomo** abrogando l'inciso riferito al lavoro autonomo occasionale negli articoli 35 (trattamento pensionistico) e 36 (trattamento fiscale), con l'effetto di limitare le rispettive agevolazioni ivi previste – quanto all'area del lavoro autonomo – ai lavoratori autonomi con partita Iva e ai titolari di co.co.co..

**Rimane dunque da chiarire la sorte delle prestazioni occasionali di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. l\), Tuir](#)** (redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente) alle quali sembrano riferirsi gli incisi soppressi.

Le prestazioni sportive racchiudono in sé un **contesto organizzato** e sono, necessariamente e nella stragrande maggioranza dei casi, a carattere **continuativo**.

Le stesse prestazioni occasionali, nel momento in cui il corrispettivo eccede i cinquemila euro, sono soggette a ritenute previdenziali e fiscali diventando di fatto assimilate alle **collaborazioni coordinate e continuative**.

**Ne consegue che non potranno più aver luogo prestazioni occasionali nel mondo dello sport dilettantistico?** O se esistessero, troverebbe applicazione la disciplina ordinaria senza poter più godere della norma di favore in esame?

**Non credo sia questa la *ratio* e la lettera della norma.**

Innanzitutto le prestazioni occasionali sono per loro natura di **lavoro autonomo** e quindi espressamente ricomprese al secondo comma dell'[articolo 25 D.Lgs. 36/2021](#).

L'abrogazione del riferimento ai contratti c.d. “Presto” è facilmente motivabile dalla necessità di **evitare di racchiudere le prestazioni sportive nelle rigide procedure previste da detta disciplina**.

La circostanza che non risultino espressamente richiamate successivamente nasce dalla constatazione, vedi anche la ricordata circolare dell'Enpals, che le medesime debbono essere caratterizzate anche dalla **marginalità** del compenso.

**È lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.**

La prestazione deve esaurirsi nel compimento di un'**unica opera**, sia pure complessa e protratta nel tempo, ma comunque priva del requisito della continuità e della professionalità. ([Circolari Inps n. 103 del 06.07.2004](#) e [n. 9 del 22.01.2004](#), [circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 08.01.2004](#)).

La **marginalità del compenso**, l'assenza del requisito della professionalità e della prevalenza, pur in una prestazione che possa avere il carattere della continuità, la completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, l'assenza di alcun inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale sono le **caratteristiche della prestazione occasionale**.

**L'insieme sopra descritto si cala perfettamente sulle prestazioni di lavoro sportivo i cui emolumenti annui non siano superiori ai cinquemila euro. Che, pertanto, potranno essere definite "assimilate" a quelle di carattere occasionale e come tali non soggette al pagamento di premio Inail.**